

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1779)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, COSTA, PITTELLA, ROSSI Dante, PINTO e BARBERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1974

Ordinamento della professione di psicologo

ONOREVOLI SENATORI. — Il bisogno di provvedere a un rapido e sistematico ordinamento della professione di psicologo si impone oggi per due serie concorrenti di motivi: il precario stato di fatto e il rapido processo di sviluppo della professione.

Ad una stima prudenziale circa 5.000 persone in Italia svolgono in modo prevalente o esclusivo un'attività professionale nel campo psicologico: sia come liberi professionisti, sia, soprattutto, come dipendenti, anche di ruolo, di enti pubblici (ospedali psichiatrici, CMPP, ONMI, Centri di orientamento scolastico professionale, ENPI, Forze armate, Amministrazione giudiziaria, Trasporti, ecc.) e di aziende private (industriali, commerciali). Accanto a tali operatori professionisti sono da aggiungere gli psicologi dediti all'attività universitaria di insegnamento e di ricerca scientifica.

Tuttavia l'attività psicologica, con le sue gravi responsabilità nel campo sociale, man-

ca ancora di un riconoscimento ufficiale: perciò chiunque può a suo arbitrio operare in tale veste, proclamandosi « psicologo ». Assieme al caso-limite di ciarlatani che possono eventualmente venire incriminati per frode (anche se tale evenienza è molto rara), ben più frequente è il caso di professionisti, qualificati in determinate attività (per esempio assistenziali, sanitarie, educative, sociologiche, giudiziarie) i quali si avventurano o possono essere perfino moralmente costretti a svolgere prestazioni in campo psicologico (trattamento di malattie mentali o psicosomatiche; educazione o rieducazione di casi problematici; orientamento alla scuola o alla professione) senza aver ricevuto una adeguata formazione scientifica e pratica.

Per tale stato di cose gli utenti o i datori di lavoro di questi professionisti ai margini della psicologia, non sono in grado di valutarne tempestivamente l'adeguatezza ai compiti. Ciò espone ad un grave rischio gli uten-

ti dei servizi, gli imprenditori e la qualità del servizio reso da enti pubblici, e non giova certamente ad uno sviluppo soddisfacente di questa scienza in assoluto ed al confronto internazionale. Bisogna infatti riconoscere che la negligenza che per varie ragioni storiche ancora distingue l'insegnamento e la pratica della psicologia in Italia è spesso più grave di quella riscontrabile anche nei Paesi del terzo mondo, in quelli ex-coloniali, senza alcuna differenza connessa al clima socio-economico o politico.

Per ovviare a questa mortificante condizione, circa tre anni or sono vennero aperti in due università italiane i nuovi corsi di laurea in psicologia. Nonostante ogni sforzo di chi ne ha preso l'iniziativa, tali corsi pure utili, anzi importanti, hanno riflesso il quadro disastroso dell'università italiana, trovandosi fra l'altro ad assorbire una imponente massa di studenti almeno in parte disorientati e spesso provenienti da altri insoddisfacenti corsi di laurea. Il soprannumero di studenti rispetto al numero dei docenti e alla disponibilità di attrezzature, e di ambienti didattici, rende faticoso un avviamento costruttivo di questa nuova formazione scientifica e professionale, in attesa di una organica strutturazione di vere e proprie facoltà di psicologia.

Dall'anno 1975, sul mercato di lavoro si riverseranno i primi laureati di questi corsi di laurea in psicologia, in numero imponente, e con formazione di tipo prevalentemente accademico. Accanto ai provvedimenti intesi a correggere anche questo lato difettoso della formazione universitaria, si rende perciò urgente, come per altre professioni di non minore impatto sociale, una normativa atta a controllare e abilitare alla professione di psicologo ed a costituire un albo professionale valido per l'intero territorio nazionale. L'istituzione di un tale albo, cui unicamente aspirano alcuni disegni di legge già proposti, non è tuttavia provvedimento sufficiente al presente stato di cose; perciò

è necessario proporre uno strumento legislativo più articolato e complesso, valido sia a riconoscere l'abilitazione di determinate persone alla professione, sia a regolare con accurate norme transitorie i numerosi casi esistenti di professionisti già operanti ad un buon livello tecnico ed etico, acquisito attraverso lunghi anni di lavoro ed un faticoso studio spesso attuato in Paesi stranieri ben progrediti in materia.

La Società italiana di psicologia scientifica è l'organismo attualmente più rappresentativo degli psicologi italiani. Funzionante da circa mezzo secolo, essa raccoglie, dopo accurato esame delle candidature, circa trecento dei più qualificati esponenti, accademici e professionisti. È riconosciuta al livello internazionale facendo parte dell'Unione internazionale delle scienze psicologiche. La SIPS già in passato ha offerto segnalati servizi di consulenza tecnico-scientifica ad organi di Governo, formulando proposte riguardo a piani di insegnamento al livello di scuole medie e di università per la formazione psicologica collaterale o esclusiva dei giovani, svolgendo studi e consultazioni fra i soci riguardo alla normativa della professione, stabilendo col suo statuto una serie di criteri obiettivi e standardizzati atti a stabilire i titoli più adeguati per riconoscere un sufficiente livello di qualificazione in psicologia e la fondamentale deontologia della professione. Grazie agli studi da essa svolti negli ultimi anni, ispirandosi alla normativa già in atto per l'ordinamento di altre professioni, ed in particolare di quella del biologo (legge 24 maggio 1967, n. 396), includendo nei limiti possibili la materia considerata dalla proposta di legge n. 2283 presentata il 20 luglio 1973 alla Camera dei deputati col titolo « Istituzione dell'albo professionale degli psicologi italiani », il Consiglio direttivo della SIPS ha fornito il materiale sul quale è fondato il progetto in parola, che noi abbiamo utilizzato perciò per il nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Titolo professionale)

Il titolo di psicologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Il titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato è la laurea in psicologia ovvero il diploma di specializzazione in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito presso una scuola universitaria.

Art. 2.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo)

Per l'esercizio della professione di psicologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Lo psicologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

(Oggetto della professione)

Formano oggetto della professione di psicologo, operante come libero professionista o alle dipendenze di enti pubblici e privati, individualmente o in *équipe*, la ricerca scien-

tifica e le applicazioni nel campo della psicologia scientifica.

In particolare sono propri della professione: lo studio, l'approntamento, l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e d'intervento individuale o collettivo, a fini di ricerca scientifica, educazione, orientamento scolastico e professionale, psicoprofilassi, psicodiagnostica, psicoterapia, comunicazione, organizzazione e sviluppo sociale.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita agli psicologi iscritti nell'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 4.

(Segreto professionale)

Il professionista iscritto all'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni inerenti all'esercizio della sua professione.

Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale)

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

- a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere abilitato all'esercizio della professione di psicologo;
- d) avere la residenza in Italia.

Art. 6.

(Iscrizione nell'albo di professori universitari e liberi docenti)

Nell'albo professionale degli psicologi possono essere iscritti, anche indipendentemen-

te dal requisito di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5, i professori universitari di ruolo, fuori ruolo e a riposo di psicologia o suoi rami, ed i liberi docenti nelle stesse materie, nonchè gli incaricati da almeno tre anni e gli assistenti di ruolo.

Art. 7.

(Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero)

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

(Modalità di iscrizione nell'albo)

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonchè l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 5, il Consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2 comprovano i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione. I titolari di cattedre universitarie e i liberi docenti di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un

certificato della competente amministrazione da cui risulti la loro qualifica in materia di insegnamento.

Per i cittadini stranieri l'esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

(Iscrizione nell'elenco speciale)

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati, di cui al secondo comma dell'articolo 2, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

(Iscrizione)

Il Consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione; la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata.

Qualora il Consiglio dell'ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della nuova domanda.

Art. 11.

(Anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale)

L'anzianità d'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 12.

*(Cancellazione dall'albo
o dall'elenco speciale)*

Il Consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.

Il Consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma precedente.

Art. 13.

*(Trasmissione dell'albo
e dell'elenco speciale)*

L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia, a cura del Consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 14.

(Tessera di riconoscimento)

Il presidente del Consiglio dell'ordine rilascia a ciascuno iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio ed è munita di fotografia recante il timbro a secco dell'ordine.

Art. 15.

(Ordine nazionale degli psicologi)

Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale degli psicologi.

Art. 16.

(Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il Consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; ne cura la revisione almeno ogni due anni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, a esprimere pareri circa la liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo e nell'elenco, nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 17.

*(Attribuzioni del presidente
del Consiglio dell'ordine)*

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 18.

(Riunioni del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno da un terzo degli iscritti all'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 19.

*(Comunicazioni delle decisioni
del Consiglio dell'ordine)*

Le decisioni del Consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 20.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui all'articolo seguente.

Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21.

(Consiglio nazionale degli psicologi)

Il Consiglio nazionale degli psicologi ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è costituito da undici membri eletti fra gli iscritti all'albo a norma degli articoli 30 e seguenti.

Art. 22.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale)

Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare, nonchè i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al Consiglio nazionale degli psicologi.

Art. 23.

(Termini del ricorso)

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 24.

(Contenuto del ricorso)

Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, è redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale degli psicologi. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio nazionale degli psicologi.

Il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 25.

(Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso)

Il ricorso è presentato al Consiglio dell'ordine; se il ricorrente è iscritto nell'albo, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera. La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio dell'ordine che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.

Il Consiglio dell'ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio nazio-

nale degli psicologi il ricorso ad esso presentato, unitamente alle deduzioni e ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonchè, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

Art. 26.

(Trattazione del ricorso)

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale degli psicologi nomina il relatore e stabilisce la seduta per trattare il ricorso stesso. Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale degli psicologi può disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre i successivi trenta giorni.

Art. 27.

(Esame del ricorso)

Le sedute del Consiglio nazionale degli psicologi non sono pubbliche. Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposite istanze contenute nel ricorso.

Qualora il Consiglio nazionale degli psicologi ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non perviene entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio nazionale degli psicologi.

Art. 28.

(Decisione del ricorso)

La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazio-

ne del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale degli psicologi ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera c) dell'articolo 24.

Art. 29.

(Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale degli psicologi)

Le deliberazioni del Consiglio nazionale degli psicologi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare o di eleggibilità, possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Il collegio è integrato da due psicologi iscritti all'albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della Corte di appello di Roma.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte di appello di Roma il cui collegio è integrato da due psicologi iscritti nell'albo e nominati a norma del secondo comma.

Art. 30.

(Elettorato)

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale degli psicologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale degli psicologi sono eleggibili per non più di due volte consecutive.

Art. 31.

(Elezione del Consiglio dell'ordine)

L'elezione del Consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'ordine.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

Art. 32.

(Elenco degli elettori - Seggio elettorale)

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 33.

(Composizione del seggio elettorale)

Il presidente del Consiglio dell'ordine prima di iniziare la votazione sceglie fra gli

elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del Consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 34.

(Votazione)

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, con il timbro dell'Ordine degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli psicologi si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quelli da eleggere.

Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore chiede alla segreteria del Consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata, e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la

scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Art. 35.

(*Scrutinio*)

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che sono svolte pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione; tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 36.

(Diritto di opzione - Sostituzione)

Qualora un membro del Consiglio nazionale degli psicologi risulti eletto membro del Consiglio dell'ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, egli, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta per una delle due cariche informandone per iscritto il presidente del seggio. In mancanza di tale opzione si intende che abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio dell'ordine.

Per le sostituzioni il Consiglio dell'ordine provvede a norma dell'articolo 39 della presente legge.

Art. 37.

(Elezione del Consiglio nazionale degli psicologi - Opzione)

Per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale degli psicologi valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del Consiglio dell'ordine.

Il membro del Consiglio dell'ordine che sia stato eletto membro del Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

Art. 38.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Consiglio dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 39.

(Riunione del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli psicologi - Cariche)

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comuni-

cazione ai componenti eletti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli psicologi e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e procede all'elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale degli psicologi e del Consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, li seguono immediatamente nell'ordine. In mancanza di tali candidati, se il periodo a venire per la decadenza del Consiglio supera i sei mesi, si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 40.

(Annullamento della elezione di membri del Consiglio dell'ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione)

Il Consiglio nazionale degli psicologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli componenti del Consiglio dell'ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 35, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio dell'ordine fissa entro due mesi la data dell'elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 41.

*(Rinnovo delle elezioni
del Consiglio dell'ordine)*

Il Consiglio nazionale degli psicologi, ove accolga un ricorso che investa l'elezione di tutto il Consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 31 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Art. 42.

*(Annullamento delle elezioni di membri
del Consiglio nazionale)*

Il Consiglio nazionale degli psicologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro di grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell'ordine ad indire immediatamente elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro di grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

Art. 43.

(Sanzioni disciplinari)

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comun-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

que si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura;
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa di diritto la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

- a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 29 della presente legge.

Art. 44.

(Procedimento disciplinare)

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 45.

(Tariffe professionali)

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli psicologi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio dell'ordine.

Art. 46.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 47.

Nella prima attuazione della presente legge saranno di diritto iscritti all'albo tutti i laureati che presentino domanda di iscrizione entro il termine perentorio di un anno dalla sua entrata in vigore e che dimostrino, in sostituzione del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 5, di avere, da laureati, effettivamente esercitata come prevalente o esclusiva l'attività che forma oggetto della professione di psicologo per un periodo di almeno tre anni. Qualora l'aspirante sia in possesso di diploma di specializzazione in psicologia o in uno dei suoi rami conseguito presso una scuola universitaria, gli anni di corso necessari per il conseguimento di detti

diplomi vengono computati come anni di attività professionale.

Art. 48.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 1, il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 5 è sostituito da quello di avere conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 1, ovvero di avere compiuto, come laureato in psicologia, un'effettiva pratica professionale prevalente o esclusiva in psicologia, per un periodo di almeno due anni.

Art. 49.

(Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale degli psicologi)

La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale degli psicologi è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonchè alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro membri scelti, sentito il parere della Società italiana di psicologia scientifica, tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di psicologo, od in possesso della specializzazione in psicologia o in uno dei suoi rami, o che siano titolari di cattedra o liberi docenti in psicologia o suoi rami. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine vanno dirette dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità prevale quello del presidente.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale)

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 51.

(Prime elezioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale)

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le ele-

zioni del Consiglio nazionale e dell'ordine degli psicologi.

Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti: un vice presidente, due scrutatori e un segretario. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.